



CITTA' di VALDAGNO

Provincia di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ATTIVITA' DELIBERATIVA

Sessione ORDINARIA di 1^a convocazione - Seduta pubblica

L'anno **DUEMILAVENTITRE'**, addì **VENTIDUE** del mese di **MAGGIO**, dalle ore **19:00**, presso Sala Soster di Palazzo Festari, previa convocazione datata 12 maggio 2023, prot. n. 18833, recapitata a ciascun componente, si è riunito il Consiglio Comunale.

Assume la presidenza la sig.ra Liliana Magnani – consigliere anziano.

Partecipa il Vice Segretario Generale dott.ssa Francesca Giro.

La seduta è trasmessa in diretta *streaming* su canale *youtube* Sala Soster di Palazzo Festari.

All'inizio della trattazione del sottoindicato oggetto vengono accertati presenti e assenti i seguenti componenti il Consiglio:

		presenti	assenti			presenti	assenti
1. ACERBI	Giancarlo - Sindaco	x		11. SANDRI	Giancarlo	x	
2. VENCATO	Michele – Presidente del Consiglio Comunale		g	12. BURTINI	Alessandro	x	
3. MAGNANI	Liliana - Consigliere Anziano	x		13. RANDON	Marco		g
4. VISONA'	Franco	x		14. BATTISTIN	Rosella	x	
5. LORENZI	Ezio	x		15. CARDILLO	Francesco	x	
6. GASPARELLA	Martino	x		16. FOCESATO	Andrea	x	
7. PAVAN	Alberto	x		17. BATTISTIN	Lisa	x	
8. BICEGO	Alessio	x					
9. GRIGOLATO	Giuliano	x					
10. VISONA'	Vera	x					

Presenti n. 15

Assenti n. 2

L'adunanza è legale.

Sono nominati scrutatori i consiglieri: Sandri, Pavan, Battistin Lisa.

Sono presenti gli assessori: Granello, Cocco, Peruffo, De Cao.

E' assente l'assessore Tessaro.

Il Presidente invita il Consiglio a trattare il seguente

OGGETTO

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2023

Il **Presidente** Liliana Magnani propone di dare per letto il testo della proposta in oggetto e, preso atto che nessun componente del Consiglio si oppone, dichiara di darlo per letto.
Invita l'assessore Cocco ad illustrare la proposta.

L'assessore **Cocco** dice: "Conseguenza diretta, se vogliamo, della delibera precedente è l'approvazione delle tariffe.

Con la delibera precedente abbiamo approvato il limite massimo di crescita e, quindi, la previsione, sostanzialmente, di entrate per l'equilibrio del servizio che, appunto, va gestito in equilibrio economico finanziario e con la delibera attuale, invece, approviamo noi, in questo caso, le tariffe.

La crescita che è prevista dal piano economico finanziario è stata oggetto di una modulazione per fare in modo che questa crescita, comunque, limitata perché, se non ricordo male, è attorno al 4,7% complessivo, ecco meno del 5%. Abbiamo, di fatto, senza toccare i singoli coefficienti che sono previsti da diverso tempo e, quindi, non aveva senso andare a toccare, abbiamo valutato più che altro di lavorare sulla ripartizione fra utenze economiche e utenze domestiche, in modo tale che ci fosse un equilibrio nell'applicazione di questa maggiore tariffa e, quindi, se vedete, nelle premesse della delibera, se non ricordo male, si riporta che la tariffa grava per il 77% sulle utenze domestiche, per il 23% sulle utenze non domestiche.

In questo modo, con questa leggera modifica, di uno 0,5 rispetto al precedente, se non ricordo male, siamo riusciti a tenere gli aumenti molto limitati che, per quanto riguarda le utenze domestiche vanno da un massimo, se non ricordo male, del 6% per le utenze più piccole, cioè con minore numero di familiari e, poi, vanno in decremento per le famiglie più numerose fino arrivare intorno al 2%, mentre per le utenze economiche siamo su aumenti medi inferiori al 2%. Abbiamo ottenuto una cifra più bassa perché, ovviamente, nel caso di utenze domestiche abbiamo dei valori assoluti più elevati. Quindi, abbiamo cercato di fare in modo che fossero sempre aumenti molto limitati nel caso delle famiglie, per capirci, parliamo di qualche euro, fino a 6, 7, 8 euro all'anno a famiglia, quindi, molto contenuti per un servizio che, come abbiamo visto prima, comunque, ha degli aumenti di costo, dovuti in parte da ARERA e in parte, ovviamente, dall'aumento dei costi industriali evidenti, basta pensare insomma ai costi del trasporto e, quindi, nella logica dell'equilibrio del servizio, ovviamente, si è dovuto fare questa operazione, grazie."

Il **Presidente** dichiara aperta la discussione. Constatato che nessuno desidera intervenire chiude la discussione e domanda se vi siano dichiarazioni di voto.

Preso atto che, anche in questo caso, nessuno chiede la parola pone in votazione il proposto provvedimento.

La votazione, espressa per alzata di mano, dà il seguente risultato debitamente accertato dagli scrutatori prima designati:

PRESENTI n. 15;

VOTANTI n. 10;

FAVOREVOLI n. 10 (Acerbi, Magnani, Visonà Franco, Lorenzi, Gasparella, Pavan, Bicego, Grigolato, Visonà Vera, Sandri);

ASTENUTI n. 5 (Burtini, Battistin Rosella, Cardillo, Fochesato, Battistin Lisa).

Il **Presidente**, sulla scorta dell'esperita votazione, dichiara **approvata** la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) era stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC);

CONSIDERATO che la IUC si componeva dell'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui

rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PRESO ATTO che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1 comma 651 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Comune nella determinazione della tariffa tiene conto dei costi indicati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e che, ai sensi del comma 654 della legge succitata, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 527, della Legge n. 27 dicembre 2017, n. 2015, ha assegnato all'Autorità di Regolamentazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 363/2021/R/RIF, relativa all'approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ;

VISTO, in particolare, l'Allegato A, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2022-2025;

VISTA la determinazione n. 2 DRIF/2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, che ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "pay as you through" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 30/06/2021 con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) alla luce delle novità introdotte dal D.lgs 116/2000;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 30/11/2022 avente ad oggetto "Modifiche al Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

PRESO ATTO che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

RILEVATO CHE, in data 24 marzo 2023, la società Agno Chiampo Ambiente Srl ha chiesto all'Ente territorialmente competente la revisione straordinaria infra-periodo della predisposizione tariffaria ai sensi dell'art. 8.5 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF;

CONSIDERATO CHE nel territorio in cui opera il Comune di Valdagno è stato costituito il Consiglio di Bacino "Vicenza" per la gestione dei rifiuti urbani come previsto dal decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 ;

PRESO ATTO che il Consiglio di Bacino "Vicenza" ha validato con Deliberazione del Comitato n. 11 del 27/04/2023 il piano economico finanziario 2023 e pluriennale 2024-2025;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna di presa d'atto del piano economico finanziario 2023 e pluriennale 2024 – 2025 per la gestione integrata dei rifiuti;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;

- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 19 aprile 2023 che ha previsto il differimento al 31 maggio 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2023-2025 da parte degli enti locali;

- il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 il quale stabilisce che nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione del Piano Economico Finanziario e delle tariffe della TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'art. 13, comma 15ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e dall'imposta municipale propria (Imu) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

RICHIAMATE, altresì:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 29/01/1999 avente per oggetto "Criteri per la determinazione della tariffa ai fini del pagamento del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani";

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 29/04/2011 avente ad oggetto "Tariffe per l'anno 2011, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti solidi urbani" in cui sono riportate le tariffe relative ad alcuni specifici servizi a domanda individuale;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 12/11/2012 con la quale è stato approvato il prezzo di vendita dei nuovi secchielli areati;

RITENUTO, pertanto, di articolare la tariffa della TARI in modo da coprire integralmente i costi di gestione del servizio previsti nel P.E.F. per l'anno 2023 sulla base delle formule e delle tabelle 1A, 2A, 3A, 4A, di cui al D.P.R. n.158/1999 ed in particolare delle formule che qui si riportano:

Per le utenze domestiche:

$$\text{TFd (n.S)} = \text{Quf} \times \text{S} \times \text{Ka(n)}$$

dove:

- TFd (n.S) rappresenta la quota **fissa** della tariffa per una utenza domestica con *n* componenti del nucleo familiare ed una superficie pari a *S*;

- Quf è la quota unitaria (euro/mq) data dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per coefficiente di adattamento (Ka) di cui alla tabella 1A;

$$\mathbf{TVd (n.S) = Quv \times Kb(n) \times Cu}$$

dove:

- TVd (n.S) rappresenta la quota **variabile** della tariffa per una utenza domestica con *n* componenti del nucleo familiare ed una superficie pari a *S*;
- Quv è la quota unitaria (euro/mq) data dal rapporto tra quantità totale dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e ed il numero delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corretto per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb) di cui alla tabella 2A;
- Cu è il costo unitario (euro/Kg) dato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle stesse utenze domestiche.

Per le utenze non domestiche:

$$\mathbf{TFnd (ap, Sap) = Qapf \times Sap (ap) \times Kc(ap)}$$

dove:

- TFnd (n.S) rappresenta la quota **fissa** della tariffa per una utenza non domestica che svolge una attività produttiva *ap* ed ha una superficie pari a *Sap*;
- Qapf è la quota unitaria (euro/mq) data dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per coefficiente potenziale di produzione (Kc) di cui alla tabella 3A;

$$\mathbf{TVnd (ap, Sap) = Cu \times Sap (ap) \times Kb(ap)}$$

dove:

- TVnd (ap, Sap) rappresenta la quota **variabile** della tariffa per una utenza non domestica che svolge un'attività produttiva *ap* ed ha una superficie pari a *Sap*;
- Cu è il costo unitario (euro/Kg) dato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle stesse utenze non domestiche.
- Kd (ap) è il coefficiente potenziale di produzione in Kg/mq per anno di una attività produttiva di cui alla tabella 4A;

RICORDATO che in conformità alle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 10 del 29/01/1999 e n. 43 del 30/07/2014:

- a) si utilizzano i coefficienti della tabella 1 A, riferiti al nord dell'Italia, applicandoli ai nuclei con 5 e 6 o più componenti nella medesima misura prevista per i nuclei di 4 componenti (come consentito dall'art. 1, comma 652 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013) ;
- b) si utilizzano i coefficienti **massimi** della tabella 2 A, con eccezione per i nuclei con 5 e 6 o più componenti (ridotti nei limiti consentiti dall'art. 1 comma 652 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente),
- c) si utilizzano i coefficienti **minimi** delle tabelle 3 A e 4 A, riferiti al nord dell'Italia in quanto in linea con i parametri storici del Comune di Valdagno;
- d) alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 35,00% della tariffa variabile;
- e) le abitazioni libere sono equiparate ad un utenza con un solo componente;
- f) per determinare il numero di componenti di una utenza si fa riferimento al "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari);

- g) per le attività commerciali poste al di sopra della quota altimetrica di 500 metri, si applica la tariffa per la corrispondente attività ridotta del 50%;
- h) i costi da considerare sono quelli previsti per il servizio di cui trattarsi ed elencati nel piano economico finanziario per l'annualità 2023 ;
- i) i costi totali di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati si imputano, sulla base dei dati storici, verifiche empiriche e delle variazioni intervenute nel corso del precedente esercizio, per il 77,00% alle utenze domestiche e per il 23,00% alle utenze non domestiche;

RILEVATO che per l'annualità 2023 del piano economico finanziario si riscontrano le seguenti grandezze:

$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle € 1.648.967,00

componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021

$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle € 1.481.072,00

componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 19 aprile 2023 con il quale è stato disposto il differimento al 31 maggio 2023 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali;

DATO ATTO che, per l'esame del presente oggetto, è stata convocata la competente commissione consiliare per il giorno 16 maggio 2023;

VISTO il testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

VISTO l'art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000,

DELIBERA

1. di considerare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di determinare per l'anno 2023 la tariffa TARI per le utenze domestiche come segue:

a) la parte fissa della tariffa:

Numero componenti del nucleo familiare	Coefficiente di adattamento Ka	Euro/mq
1	0,80	0,6064
2	0,94	0,7125
3	1,05	0,7959
4	1,14	0,8641
5	1,14	0,8641
6 o più	1,14	0,8641

b) la parte variabile della tariffa:

Numero componenti del nucleo familiare	Coefficiente proporzionale di produttività Kb	Euro
1	1,00	58,7060
2	1,80	105,6708
3	2,30	135,0238
4	3,00	176,1180
5	3,00	176,1180
6 o più	3,00	176,1180

c) la tariffa dovuta dagli utenti che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici viene calcolata riconoscendo una riduzione del **35,00%** rispetto alla tariffa di cui al punto 2b (tariffa variabile);

3. Per le utenze non domestiche, di determinare per l'anno 2023 la tariffa come segue:

d) la parte fissa della tariffa:

N. Cat	Attività	Coefficiente potenziale di produzione Kc NORD	Euro/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	0,4937
2	Cinematografi e teatri	0,30	0,3703
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,6295
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	0,9381
6	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,4197
7	Alberghi con ristorante	1,20	1,4812
8	Alberghi senza ristorante	0,95	1,1726
9	Case di cura e riposo	1,00	1,2343
10	Ospedali	1,07	1,3207
11	Uffici, agenzie	1,07	1,3207
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,55	0,6789
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,99	1,2220
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	1,3701
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60	0,7406
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09	==

17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	1,3454
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	1,0122
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	1,3454
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,38	0,4690
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	0,6789
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	6,8753
23	Mense, birrerie, hamburgerie	4,85	5,9865
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	4,8880
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	2,4934
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	1,9009
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	8,8502
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,50	==
30	Discoteche, night-club	1,04	1,2837

e) la parte variabile della tariffa:

N.	Attività	Coefficiente potenziale di produzione Kd NORD	Euro/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,28	0,4437
2	Cinematografi e teatri	2,50	0,3382
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,20	0,5681
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,25	0,8454
6	Esposizioni, autosaloni	2,82	0,3815
7	Alberghi con ristorante	9,85	1,3324
8	Alberghi senza ristorante	7,76	1,0497
9	Case di cura e riposo	8,20	1,1092
10	Ospedali	8,81	1,1917
11	Uffici, agenzie	8,78	1,1877
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	4,50	0,6087
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	8,15	1,1024
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	9,08	1,2282
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,92	0,6655
16	Banchi di mercato beni durevoli	8,90	==
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	8,95	1,2107

18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,76	0,9144
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,95	1,2107
20	Attività industriali con capannoni di produzione	3,13	0,4234
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	0,6087
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	45,67	6,1777
23	Mense, birrerie, hamburgerie	39,78	5,3810
24	Bar, caffè, pasticceria	32,44	4,3881
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	16,55	2,2387
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,60	1,7044
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	58,75	7,9484
29	Banchi di mercato genere alimentari	28,70	==
30	Discoteche, night-club	8,56	1,1579

4. di stabilire il numero delle rate per l'anno 2023 in n. 2 con scadenza 16 giugno e 16 dicembre 2023;
5. di dare atto che sulle tariffe sopracitate si applica il tributo ambientale pari al 5% a favore dell'Amministrazione Provinciale (ex. Art. 49, comma 17 del D.lgs n. 22/1997);
6. di dare atto che a decorrere dall'anno 2021, la tassa giornaliera dei rifiuti non è dovuta per le occupazioni temporanee delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in quanto ricompreso nel canone di concessione di cui ai commi da 837 a 845 dell'art. 1 della legge 160/2019;
7. di determinare per l'anno 2023 le tariffe per i servizi a domanda individuale e di seguito riportate:

Servizio		Tariffa unitaria
n.	descrizione	
1	Vendita secchielli (raccolta differenziata del "rifiuto umido")	
a	Secchiello (capacità lt. 10)	3,00
b	Secchiello (capacità lt. 25)	9,00
2	Rilascio duplicato tessera per accesso all'ecocentro comunale	5,00

8. di dare dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo.

* * *

Il **Presidente**, vista l'urgenza di provvedere, pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La votazione, espressa per alzata di mano, dà il seguente risultato debitamente accertato dagli scrutatori prima designati:

PRESENTI n. 15;

VOTANTI n. 10;

FAVOREVOLI n. 10 (Acerbi, Magnani, Visonà Franco, Lorenzi, Gasparella, Pavan, Bicego, Grigolato, Visonà Vera, Sandri);

ASTENUTI n. 5 (Burtini, Battistin Rosella, Cardillo, Fochesato, Battistin Lisa).

Sulla scorta dell'esperita votazione dichiara che la presente deliberazione è **immediatamente eseguibile**.

IL PRESIDENTE – consigliere anziano
Liliana Magnani

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Francesca Giro